

**REGOLAMENTO (CEE) N. 676/93 DELLA COMMISSIONE**

del 24 marzo 1993

**che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3143/92 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 <sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3143/92 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 marzo 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 39.<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 1993, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la nona gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3143/92

*(in ECU/100 kg)*

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	38,85
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	48,90
1509 90 00 900	76,00
1510 00 90 100	8,45
1510 00 90 900	—

(\*) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 modificato.

**NB:** I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 252/93 (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 48).